

DOTT. RENZO ROSI

**NOTAIO**

- MILANO - PIAZZA BELGIOIOSO N.2 -

MILANO

TEL: 76.23.66 – 76.21.50

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L' ANNO 1973 (MILLENOVECENTOSETTANTATRE) IL GIORNO 27 (VENTISETTE) DEL MESE DI FEBBRAIO; IN MILANO, NEL MIO STUDIO POSTO NEL PALAZZO DI PIAZZA BELGIOIOSO N° 2 (DUE); AVANTI A ME DOTT. RENZO ROSI, NOTAIO RESIDENTE A MILANO, ISCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DI MILANO, SONO PERSONALMENTE COMPARI I SIGNORI: GINI DOTT. ANGELO NATO A COMO IL 15 DICEMBRE 1914, DOMICILIATO A MILANO, VIA S. ANDREA N° 2, PROFESSIONISTA; MERONI LUISA, NATA A BRUGHERIO (MILANO) IL 21 MARZO 1934, DOMICILIATA A MILANO, CORSO DI PORTA ROMANA N° 121, IMPIEGATA; CITTADINI ITALIANI; DETTI COMPARENTI, DELL'IDENTITÀ PERSONALI IO NOTAIO SONO CERTO, PREVIA CONCORDE RINUNCIA DAI MEDESIMI ESPRESSA, COL MIO CONSENSO, ALLA ASSISTENZA DEI TESTIMONI AL PRESENTE ATTO, CONFERMANO DI ESSERE CITTADINI ITALIANI E QUINDI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:  
È COSTITUITA UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOTTO LA DENOMINAZIONE:

**"NORMADEC S.R.L."**

LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO LA PRESENTAZIONE, A VANTAGGIO DEI PROPRI SOCI O DI TERZI, DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, ORGANIZZATIVI E DI CONSULENZA AZIENDALE E IN PARTICOLARE, RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE, STUDI DI MERCATO E DI METODI DI VENDITA, CONTROLLO QUALITATIVO DI MERCI E CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI INVENTARI, CENTRALIZZAZIONE DI

SERVIZI DI CONTABILITÀ E DI STATISTICA COMMERCIALE, PROMOZIONI DI VENDITA ATTRAVERSO SELEZIONE DI PRODOTTI PILOTA, USO DI MARCHI DI COMMERCIO E DI CONTRASSEGNI DI QUALITÀ, CAMPAGNE PUBBLICITARIE, ACQUISTI IN COMUNE O RAGGRUPPAMENTO DI ORDINI IN QUALITÀ DI GROSSISTA, COMMISSIONARIO, AGENTE, RAPPRESENTANTE O SEMPLICE MANDATARIO, SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE TECNICA, GIURIDICA, FISCALE E DI RECUPERO CREDITI, E DI QUANT'ALTRO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO STATUTO.

LA SEDE DELLA SOCIETÀ È IN MILANO, PER ORA IN VIA F. ANDREA DORIA N° 7 (SETTE);

LA DURATA DELLA SOCIETÀ È FISSATA FINO AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2005 (DUEMILACINQUE).

IL CAPITALE SOCIALE È DETERMINATO IN L.900.000.= (LIRE NOVECENTOMILA) E VIENE SOTTOSCRITTO ED ASSUNTO IN CONTANTI DAI COMPARENTI, QUALI SOCI, NELLE SEGUENTI PROPORZIONI:

ANGELO GINI - £. 890.000 (LIRE OTTOCENTONOVANTAMILA);

LUISA MERONI - £. 10.000 (LIRE DIECIMILA);

TOTALE - £. 900.000 (LIRE NOVECENTOMILA)

IL VERSAMENTO DEI PRIMI 3/10 (TRE DECIMI) DEL DETTO CAPITALE,

AMMONTANTI A L. 270.000 (LIRE DUECENTOSETTANTAMILA), VENNE EFFETTUATO DAI SOTTOSCRITTORI, CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER LA PROPRIA QUOTA, IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2475 COD. CIV., PRESSO LA BANCA D'ITALIA -SEDE DI MILANO- COME RISULTA DALLA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL DETTO ISTITUTO IN DATA ODIERNA AL N°. 141593, ESIBITAMI.

LA SOCIETÀ SARÀ RETTA E FUNZIONERÀ SECONDO LE NORME STABILITE DA QUESTO ATTO COSTITUTIVO E DALLO STATUTO CHE, FIRMATO DAI COMPARENTI E DA ME NOTAIO, SI ALLEGA A QUESTO ATTO SOTTO LA LETTERA A PER FORMARNE SUA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

IL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE SI CHIUDERÀ IL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 1973 (MILLENOVECENTOSETTANTATRE).

A COMPORRE IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DURERÀ IN CARICA FINO A DIMISSIONI OD A REVOCA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, VENGONO NOMINATI I SIGNORI: DOTT. ANGELO GINI, NATO A COMO IL 15 DICEMBRE 1914, DOMICILIATO A MILANO, VIA SANT' ANDREA N°.2 CITTADINO ITALIANO; PAUL SEILER, NATO AD ARAU (SVIZZERA) IL 30 GENNAIO 1916, DOMICILIATO A PARIGI VIII-33 AVENUE FOCH, CITTADINO SVIZZERO; RENATO LEONI, NATO A MILANO IL 26 LUGLIO 1915, DOMICILIATO A MILANO, VIALE GRAN SASSO N°. 20, CITTADINO ITALIANO; A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE NOMINATO IL DOTT. ANGELO GINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOTT. ANGELO GINI  
PROVVEDERÀ A TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA LEGALE ESISTENZA  
DELLA SOCIETÀ ED È ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO AD ACCETTARE ED  
INTRODURRE NEL PRESENTE ATTO E NELL'ALLEGATO STATUTO TUTTE LE  
MODIFICAZIONI, SOPPRESSIONI ED AGGIUNTE CHE VENISSERO  
EVENTUALMENTE RICHIESTE DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN SEDE DI  
OMOLOGAZIONE.

LE SPESE E TASSE DEL PRESENTE ATTO, SUE ANNESSE E DIPENDENTI, SONO  
A CARICO DEI COMPARENTI RICHIEDENDOSI LE AGEVOLAZIONI FISCALI DI  
CUI LA LEGGE 25 OTTOBRE 1968 N°. 1089, PROROGATA CON LA LEGGE  
18 DICEMBRE 1970 N°. 1034. IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO  
MEDIANTE LETTURA DA ME NOTAIO DATANE, CON L'ALLEGATO, AI  
COMPARENTI CHE LO APPROVANO A MECO SOTTOSCRIVONO. CONSTA  
QUESTO ATTO DI DUE FOGLI SCRITTI DA ME NOTAIO PER CINQUE INTERNE  
FACCIAE E PER POCA PARTE DELLA SESTA.

F.TO DOTT. ANGELO GINI

F.TO SIG.RA LUISA MERONI

F.TO DOTT. RENZO ROSI NOTAIO.

N. 84472 DI REP.

N. 3796 DI RACC.

REGISTRATO A MILANO

ATTI PUBBLICI

IL 6 MARZO 1973

N°. 4858.71/M

SERIE F

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA.**

ART. 1) E' COSTITUITA UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOTTO LA DENOMINAZIONE " NORMADEC S.R.L. "

ART. 2) LA SOCIETÀ HA SEDE IN MILANO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTÀ DI ISTITUIRE E CHIUDERE IN ITALIA ED ALL'ESTERO FILIALI, UFFICI, DEPOSITI, AGENZIE, RAPPRESENTANZE E ALTRE DIPENDENZE.

ART. 3) LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO LA PRESTAZIONE, A VANTAGGIO DEI PROPRI SOCI O DI TERZI, DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, ORGANIZZATIVI E DI CONSULENZA AZIENDALE ED IN PARTICOLARE, RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE, STUDI DI MERCATO E DI METODI DI VENDITA, CONTROLLO QUALITATIVO DI MERCI E CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI INVENTARI, CENTRALIZZAZIONE DI SERVIZI DI CONTABILITÀ E DI STATISTICA COMMERCIALI, PROMOZIONI DI VENDITE ATTRAVERSO SELEZIONE DI PRODOTTI PILOTA, USO DI MARCHI DI COMMERCIO O DI CONTRASSEGNI DI QUALITÀ, CAMPAGNE PUBBLICITARIE, ACQUISTI IN COMUNE O RAGGRUPPAMENTO DI ORDINI IN QUALITÀ DI GROSSISTA, COMMISSIONARIO, AGENTE, RAPPRESENTANTE O SEMPLICE MANDATARIO, SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE TECNICA, GIURIDICA, FISCALE E DI RECUPERO CREDITI. LA SOCIETÀ PUÒ INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO SULLO SCOPO SOCIALE, NONCHÉ ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE,

COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETÀ PUÒ PRESTARE AVVALLI, RILASCIARE FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE, PER OBBLIGAZIONI DI TERZI, QUALUNQUE SIA LA LORO ATTIVITÀ.

ART. 4) LA DURATA DELLA SOCIETÀ È FISSATA DALLA DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2005 (DUEMILACINQUE).

ART. 5) IL DOMICILIO DEI SOCI PER I LORO RAPPORTI CON LA SOCIETÀ È QUELLO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.

#### **CAPITALE**

ART. 6) IL CAPITALE SOCIALE È DI £. 900.000 (LIRE NOVECENTOMILA) ED È DIVISO IN QUOTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2474 DEL CODICE CIVILE. ESSO POTRÀ ESSERE AUMENTATO PER DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, ANCHE ALLO SCOPO DI OTTENERE CONFERIMENTI IN NATURA.

ART. 7) LE QUOTE SOCIALI SONO TRASFERIBILI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 8) L'ASSEMBLEA PUÒ DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, ANCHE MEDIANTE ASSEGNAZIONE AI SINGOLI SOCI ED A GRUPPI DI SOCI DI DETERMINATE ATTIVITÀ SOCIALI O DI AZIONI O DI QUOTE DI SOCIETÀ, NELLE QUALI LA SOCIETÀ HA PARTECIPAZIONE.

#### **ASSEMBLEE**

ART. 9) L'ASSEMBLEA REGOLARMENTE COSTITUITA, RAPPRESENTA LA UNIVERSALITÀ DEI SOCI E LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE AD AL PRESENTE STATUTO, OBBLIGANO TUTTI I SOCI,

ANCORCHÉ NON INTERVENUTI O DISSENZIENTI. ESSA È ORDINARIA O STRAORDINARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2364 E 2365 DEL CODICE CIVILE E PUÒ ESSERE CONVOCATA ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, MA IN UNA LOCALITÀ DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE E DELLA FEDERAZIONE ELVETICA. L'ASSEMBLEA È CONVOCATA CON LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA AI SOCI, CONTENENTE L'INDICAZIONE DELL'ORA, DEL GIORNO, DEL LUOGO DELL'ADUNANZA, NONCHÉ LE MATERIE DA TRATTARSI, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA, AL DOMICILIO DEI SOCI RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI. IN FUNZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE DELLA SOCIETÀ, L'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO POTRÀ ESSERE CONVOCATA ENTRO SEI MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

ART. 10) POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA I SOCI CHE RISULTANO ISCRITTI NEL LIBRO SOCI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA.

ART. 11) L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA È REGOLATO DALLA LEGGE. OGNI SOCIO CHE ABBA DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PUÒ FARSI RAPPRESENTARE CON SEMPLICE DELEGA SCRITTA, ANCHE IN FORMA DI LETTERA, DA ALTRA PERSONA, ANCHE NON SOCIA, CHE NON SIA AMMINISTRATORE O DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ. SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSTATARE LA REGOLARITÀ DELLE DELEGHE ED IN GENERE IL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA.

ART. 12) L'ASSEMBLEA ELEGGE DI VOLTA IN VOLTA IL PROPRIO

PRESIDENTE. IL PRESIDENTE È ASSISTITO DA UN SEGRETARIO, ANCHE NON SOCIO, ELETTO DALL'ASSEMBLEA STESSA.

ART. 13) LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SONO VALIDE SE PRESE CON LE PRESENZE E CON LE MAGGIORANZE STABILITE DALL'ARTICOLO 2486 DEL CODICE CIVILE. LE NOMINE ALLE CARICHE SOCIALI SI FANNO A MAGGIORANZA RELATIVA, MA L'ASSEMBLEA PUÒ DELIBERARE DI PROCEDERVI PER ACCLAMAZIONE.

ART. 14) LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SONO CONSTATATE DA PROCESSO VERBALE, REDATTO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO. NEI CASI DI LEGGE O QUANDO IL PRESIDENTE LO RITENGA OPPORTUNO, IL VERBALE È REDATTO DA NOTAIO..

### **AMMINISTRAZIONE**

ART. 15) LA SOCIETÀ È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DI QUATTRO MEMBRI, ANCHE NON SOCI, ELETTO DALL'ASSEMBLEA PER UN TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO; ESSO È RIELEGGIBILE.

ART. 16) IL CONSIGLIO ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE IL QUALE PUÒ ELEGGERE A SUA VOLTA UN VICE PRESIDENTE, NOMINA INOLTRE UN SEGRETARIO, ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO.

ART. 17) IL CONSIGLIO SI RADUNA ANCHE IN UN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE LO GIUDICHI NECESSARIO O QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA SCRITTA DA ALMENO UNO DEI SUOI MEMBRI. LA CONVOCAZIONE SI FA DAL PRESIDENTE CON LETTERA DA SPEDIRE ALMENO TRE GIORNI PRIMA ED IN CASO DI URGENZA CON

TELEGRAMMA DA SPEDIRSI ALMENO UN GIORNO PRIMA A CIASCUN MEMBRO DEL CONSIGLIO.

ART. 18) LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE SE VI È LA PRESENZA EFFETTIVA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI E SE RIPORTANO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE.

ART. 19) AI MEMBRI DEL CONSIGLIO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI D'UFFICIO, L'ASSEMBLEA PUÒ INOLTRE ASSEGNARE LORO UN' INDENNITÀ IN MISURA FISSA, UNICA O PERIODICA.

ART. 20) IL CONSIGLIO HA I PIÙ AMPLI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ, SENZA LIMITAZIONI, CON FACOLTÀ DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO, IN MODO TASSATIVO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO HA QUINDI, TRA LE ALTRE, FACOLTÀ DI ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE IMMOBILI E DIRITTI REALI, CONFERIRLI IN ALTRE SOCIETÀ COSTITUITE O COSTITUENDE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE STATUTO, ALIENARE LE PARTECIPAZIONI E LE INTERESSENZE SUDDETTE, ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI, ANCHE SE SOGGETTI A REGISTRAZIONE, AUTOVEICOLI, OBBLIGARE CAMBIARIAMENTE LA SOCIETÀ, STIPULARE, RISOLVERE E RESCINDERE CONTRATTI BANCARI DI QUALUNQUE SPECIE; CHIEDERE E CONVENIRE FINANZIAMENTI E MUTUI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE ANCHE CON ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO; CONSENTIRE

ISCRIZIONI, SURROGHE POSTERGAZIONI, RIDUZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE E PRIVILEGI; CONSENTIRE ANNOTAMENTI IPOTECARI IN GENERE; RINUNCIARE AD IPOTECHE ANCHE LEGALI, NONCHÉ A QUELLE CONVENZIONALI E GIUDIZIALI, ANCHE SENZA REALIZZO DEI CORRISPONDENTI CREDITI; ESONERARE IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI E DEI PUBBLICI REGISTRI IN GENERE DA RESPONSABILITÀ; TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI NEI CASI NON VIETATI DALLA LEGGE; AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI, DEI TELEFONI, DELLE COMPAGNIE DI TRASPORTO, PER TERRA, MARE E CIELO, DELLE DOGANE, DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI ED IN GENERE PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO; ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI, RAPPRESENTANTI AGENTI ED OPERAI DETERMINANDONE LE MANSIONI E LE LIQUIDAZIONI, NOMINARE PROCURATORI SPECIALI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, CONFERENDO LORO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE.

ART. 21) IL CONSIGLIO PUÒ DELEGARE I PROPRI POTERI COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE AD UNO O PIÙ DEI SUOI MEMBRI, FISSANDONE LE RETRIBUZIONI, LE ATTRIBUZIONI E LE EVENTUALI CAUZIONI; PUÒ ANCHE NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI AD NEGOTIA.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE**

ART. 22) L'USO DELLA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO IN QUALUNQUE SEDE O

GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTÀ DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE OD A CHI NE FA LE VECI. PER TALI ATTI O PER QUELLI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO IL PRESIDENTE OD IL VICE PRESIDENTE HANNO FIRMA LIBERA.

### **COLLEGIO SINDACALE**

ART. 23) NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL COLLEGIO SINDACALE È COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI E DA DUE SUPPLENTI, NOMINATI E FUNZIONANTI A NORMA DI LEGGE. ESSO DURA IN CARICA UN TRIENNIO E POTRÀ ESSERE RIFLETTO.

### **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

ART. 24) GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROCEDE ALLA FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO CON IL CONTO PROFITTI E PERDITE, CORRELANDOLO DI UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART. 25) GLI UTILI NETTI, DOPO PRELEVATA UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% PER LA FORMAZIONE DELLA RISERVA LEGALE, SONO RIPARTITI FRA I SOCI IN PROPORZIONE DELLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE, SEMPRE CHE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI SPECIALI PRELEVAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O PER ALTRE DESTINAZIONI, OPPURE DISPONGA DI MANDARE GLI UTILI, IN TUTTO OD IN PARTE, AI SUCCESSIVI ESERCIZI.

ART.26) IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI È EFFETTUATO PRESSO LE CASSE

DESIGNATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OD IN SUA VECE DAL PRESIDENTE, IL QUALE POTRÀ FISSARE IL TERMINE A PARTIRE DAL QUALE I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI DIVENNERO ESIGIBILI, SI PRESCRIVONO A FAVORE DELLA SOCIETÀ.

### **SCIoglIMENTO**

ART. 27) ADDIVENENDOSI IN QUALSIASI TEMPO ALLO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ, L'ASSEMBLEA STABILISCE LE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE E NOMINA UNO O PIÙ LIQUIDATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

ART. 28) PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE ED ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA

MILANO, Lì 9 MARZO 1973